



REPUBBLICA ITALIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO

in persona della giudice, Lilia M. Ricucci, all'udienza del 10.10.2023, tenuta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

mediante deposito contestuale della stessa nella causa iscritta al n. **3570/2023 R.G.L.** vertente

TRA

Lovino Pasquale Niccolò, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Chieffallo per procura speciale alle liti in atti
- ricorrente -

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Giuseppina Lotito, Dirigente dell'USR Puglia delegata *ex art. 417 bis* c.p.c.

- resistente -

OGGETTO: riconoscimento punteggio servizio militare svolto non in costanza di nomina

CONCLUSIONI: come in atti

DISPOSITIVO

La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha diritto all'attribuzione del punteggio di 6 punti per l'anno di servizio di leva e, nel caso di specie, n. 6 punti in ragione del servizio militare di leva obbligatorio prestato anche non in costanza di nomina ai fini dell'accesso nelle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per il profilo di assistente amministrativo, di assistente tecnico e di collaboratore scolastico; condanna il M.I.M., in persona del Ministro *pro-tempore*, ad attribuire al ricorrente il punteggio complessivo pari a 14,20 punti per il profilo di Assistente Amministrativo, pari a 14,20 punti per il profilo di Assistente Tecnico e pari a 13,70 per il profilo di collaboratore scolastico;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.



Foggia, 10.10.2023.

LA GIUDICE DEL LAVORO

(Lilia M. Ricucci)

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 27.4.2023, Lovino Pasquale Niccolò - premesso che in sede di aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, gli è stato assegnato un punteggio errato, vale a dire 0,60 (0,05 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni) piuttosto che 6,00 punti (0,50 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni), anziché per il servizio di leva obbligatorio espletato non in costanza di nomina dal 09.11.2004 al 08.11.2005 - ha adito l'Intestato Tribunale, chiedendo di *“riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza del ricorrente, il giusto punteggio per il titolo di servizio di leva obbligatorio espletato dal 09.11.2004 al 08.11.2005; - riconoscere e attribuire, così, al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'I.C. “Don Milani Uno + Maiorano” di Manfredonia, valide per il triennio 2021/2024, il diritto ad un punteggio complessivo di: 14,20 per il profilo di assistente amministrativo; 14,20 per il profilo di assistente amministrativo; 13,70 per il profilo di collaboratore scolastico”*. Vinte le spese di lite, con distrazione.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione, contestando l'avverso ricorso.

L'odierna udienza è stata tenuta secondo la modalità indicata in epigrafe, pertanto, acquisite brevi note di trattazione, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.

La domanda è fondata.

La questione è stata risolta dalla Corte di Cassazione in senso favorevole ai “precari” A.T.A.

Si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la pronuncia del Giudice di legittimità n. 35380/21:

“5. Il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 84, collegandosi al precedente art. 81 e, per il suo tramite, al D.L. n. 370 del 1970, art. 3, disciplinava il riconoscimento del servizio militare dopo la assunzione in ruolo.

6. La relativa disciplina è stata, quindi, sostituita dalla disciplina organica contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, in virtù della disposizione di cui all'art. 676 del medesimo D.Lgs., secondo cui “Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante”.

7. A tenore del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.

8. Il D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050, riguardante la “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” stabilisce, poi, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei



pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".

9. Secondo il Ministero, dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dal D.M. n. 44 del 2011, art. 6, comma 2, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

10. Tale interpretazione non è corretta; non è in proposito decisiva l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'art. 2050, riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento; è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.

11. Piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2, non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

12. Lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.

13. Non è ipotizzabile, contrariamente a quanto assunto dal MINISTERO ricorrente, alcuna violazione dell'art. 3 Cost., né della direttiva n. 54/2006/CE, per il trattamento deteriore che sarebbe stato riservato alle concorrenti di sesso femminile. Invero le due situazioni non sono comparabili, poiché la lavoratrice di sesso femminile che non svolge servizio di leva può assumere incarichi di insegnamento a tempo determinato e così avanzare nelle graduatorie. La norma mira dunque a rimuovere un pregiudizio per il lavoratore di sesso maschile, che all'epoca delle leva obbligatoria era penalizzato rispetto alle



colleghe di sesso femminile, in quanto non poteva svolgere l'attività di insegnamento che consentiva l'avanzamento nelle graduatorie." (v. nello stesso senso: Cassazione civile sez. lav., 23/11/2021, (ud. 27/10/2021, dep. 23/11/2021), n.36354; Cassazione civile sez. lav., 29/12/2021, (ud. 27/10/2021, dep. 29/12/2021), n.41894; Cassazione civile sez. lav., 16/11/2021, (ud. 30/09/2021, dep. 16/11/2021, n.34686), etc.).

Come precedenti di Sezione favorevoli alla tesi del ricorrente si richiamano, tra le altre, le sentenze n. 4454/2021 (est. dott. Severino Antonucci), n. 2452/2022 (est. dott. Ivano Caputo), n. 470/2023 (est. dott.ssa Beatrice Notarnicola), n. 847/2023 (est. dott.ssa Valentina di Leo).

Vanno, quindi, riconosciuti al ricorrente i punti chiesti, non contestati nel *quantum* da parte resistente.

L'esistenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito (v., tra gli altri, i precedenti prodotti dal MIM) e amministrativa (si veda giurisprudenza richiamata nei precedenti di merito prodotti dal MIM) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

COME IN EPIGRAFE

LA GIUDICE DEL LAVORO

(Lilia M. Ricucci)

